



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agente della riscossione (ADER) della definizione agevolata di cui all'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.

Il giorno nove luglio dell'anno duemilaventisei (09/07/2026) alle ore quindici e minuti zero.a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento e nelle forme previste dal "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali dell'ente*" approvato con deliberazione del consiglio n. 15 del 21.04.2022, si è riunito, anche in video conferenza, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera, il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Fulvio Debenedetti, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Matteo Marino

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	Avv. Marzia Baldassarre - Sindaco	Sì
2.	Silvestri Sandra - Consigliere	Sì
3.	Trucchi Giuseppe - Vice Sindaco	Sì
4.	Vagnetti Elisa - Consigliere	Sì
5.	Albanese Alessandro - Assessore	Sì
6.	Gazzano Gianluca - Consigliere	Sì
7.	Di Vito Massimiliano - Assessore	Sì
8.	Merlo Annastella - Consigliere	Sì
9.	Debenedetti Fulvio - Consigliere	Sì
10.	Guglielmi Pietro Paolo - Consigliere	Sì
11.	Bertaina Federico - Consigliere	Sì
12.	Bonavia Barbara - Consigliere	Sì
13.	Sattanino Davide - Consigliere	Sì
14.	Laganà Marco - Consigliere	Sì
15.	Sferrazza Martina - Consigliere	Sì
16.	Iacobucci Massimiliano - Consigliere	Sì
17.	Albanese Veronica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:		17
Totale Assenti:		0

In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 7 posto all'odg riguardante il "*Servizio tributi – Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunale affidati all'Agente della riscossione (ADER) della definizione agevolata di cui all'rt. 10 – quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88*" e cede la parola al sindaco per l'illustrazione della pratica.

Il Sindaco illustra brevemente la pratica leggendo altresì la deliberazione.

DATO ATTO che vengono conservate agli atti la registrazione audio digitale e la registrazione video della trattazione della presente proposta, a cura della segreteria generale e che le stesse vengono messe a disposizione, ai sensi de legge, rispettivamente tramite inserimento sul sito internet istituzionale e pubblicati sulla rete internet.

Il Presidente dato atto che l'argomento è stato ampiamente trattato e non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della pratica che esprime i seguenti dati:

- votanti: n.17;
- favorevoli: n.17;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 10-*quinquies* del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, riconosce agli enti locali la facoltà di applicare alle proprie entrate la definizione agevolata disciplinata dai commi da 82 a 101 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, relativamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
- la predetta misura consente ai debitori di estinguere i carichi definibili secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa statale;

Preso atto che:

- con la Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026, è stato approvato un emendamento che, intervenendo su una serie di differimenti temporali, modifica il calendario delle scadenze riguardanti l'applicazione del regime di definizione agevolata dei ruoli esattoriali delle entrate di spettanza delle amministrazioni locali originariamente previsto dal DL 38/2026 convertito dalla legge 88/2026.

In particolare il quarto comma dell'art. 1-*sexies*, introdotto dalla Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026, modifica l'art. 10-*quinquies* del DL 38/2026;

Considerato che:

- la definizione agevolata costituisce una misura volta a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie nei confronti dell'Ente, consentendo ai contribuenti di estinguere i propri debiti secondo le modalità agevolate previste dalla legge;
- l'adesione alla misura rappresenta un concreto sostegno a cittadini, famiglie e attività economiche che intendano regolarizzare la propria posizione, favorendo nel contempo il recupero delle entrate comunali e la riduzione del contenzioso;
- la misura risponde ai principi di equità, collaborazione tra amministrazione e contribuente e buon andamento dell'azione amministrativa;

Rilevato che la disciplina in oggetto è così esplicitata dalle disposizioni normative di riferimento:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 ottobre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume, altresì, l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, per il primo anno, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre 2027; le rate successive, dalla sesta alla cinquantaquattresima, avranno invece scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2028, con interessi al tasso del 3% annuo (decorrenza 01 aprile 2027);
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Preso atto delle risultanze istruttorie predisposte dagli Uffici competenti e valutata la compatibilità della misura con gli equilibri finanziari dell'Ente in considerazione dell'attuale quota di avanzo accantonato nel fcd corrispondente ai residui attivi ancora mantenuti e oggetto della definizione agevolata;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10-*quinquies* del D.L. 38/2026, modificato dalla Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026, al fine di estendere la definizione agevolata a tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, affidate all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

RILEVATA l'urgenza del presente provvedimento in quanto l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 10-*quinquies* del decreto legge n. 38/2026, modificato dalla Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026, deve essere trasmessa all'agente della riscossione Ader entro il 31 luglio 2026;

Visto l'art. 10-*quinquies* del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, modificato dalla Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026;

Visti i commi da 82 a 101 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199;

Acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 10.06.2026 (agli atti prot. n. 20568 del 10.06.2026);

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano:

- votanti: n.17;
- favorevoli: n.17;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10-*quinquies* del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, modificato dalla Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026;

3. di applicare la definizione agevolata disciplinata dai commi da 82 a 101 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 a tutti i debiti relativi alle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata sarà gestito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Ente;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei termini e con le modalità previste dall'art. 10-*quinquies* del D.L. 38/2026, modificato dalla Legge n. 113/2026 (pubblicata in G.U. n. 147 del 27/06/2026), di conversione del DL 63/2026;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nei termini previsti dalla normativa;

8. di demandare ai competenti Uffici tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ritenuta l'urgenza di provvedere per le motivazioni di interesse pubblico nelle premesse riportate;

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

- votanti: n.17;
- favorevoli: n.17;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Fulvio Debenedetti

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Bordighera, lì 22/07/2026

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09 LUGLIO 2026

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

☐ Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.